



SENT. n. 17956/19  
CRON. n. 8608/19  
Rip. 18731/19

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA

*Sezione prima civile*

così composto:

dott. Vincenzo VITALONE	Presidente
dott.ssa Cristina CAMBI	Giudice relatore ed estensore
dott.ssa Monica VELLETTI	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52968 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13.12.2018 con concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente

T R A

██████████ nata in Uruguay il ██████████

██████████ nata in Uruguay il ██████████

rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Fachile in forza di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Roma in Piazza Mazzini n. 8

ATTORI

Il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* in Roma Via dei Portoghesi, 12

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CITTADINANZA ITALIANA

CONCLUSIONI: per gli attori: - accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano degli attori e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.

Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.7.2017 gli attori convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana *iure sanguinis*, per essere discendenti di un cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.

Gli odierni attori ricostruivano come di seguito la linea di discendenza:

Gli attori [redacted] nata in Uruguay il [redacted] e [redacted] nata in Uruguay il [redacted] sono tutti discendenti di [redacted], cittadina italiana, nata il [redacted] in [redacted] (SA).

Esponavano gli attori:

di essere discendenti di [redacted], cittadina italiana, nata il [redacted] in [redacted] (SA) che in data [redacted] si univa in matrimonio con [redacted] suo connazionale privo della cittadinanza italiana a seguito di rinuncia in favore di quella uruguayana;

che dall'unione coniugale fra [redacted] e [redacted] il [redacted] nasceva in Uruguay [redacted];

che [redacted] si univa in matrimonio in data [redacted] con [redacted];

che dall'unione coniugale fra [redacted] e [redacted] nasceva in Uruguay [redacted] il [redacted];

che dalla precedente relazione *more uxorio* tra [redacted] e [redacted] nascevano in Uruguay [redacted] il [redacted] e [redacted] il [redacted];

che in quanto discendenti da una cittadina italiana, gli attori dovrebbero considerarsi a loro volta cittadini italiani per trasmissione, *iure sanguinis*, dello *status civitatis*.

Tanto dedotto e rilevato gli attori spiegavano le conclusioni formulate in epigrafe.

Il Ministero dell'Interno non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e, pertanto, veniva dichiarato contumace.

All'udienza del 13.12.2018 la causa, istruita in via documentale, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno.

In questa sede, infatti, gli attori chiedono la concessione della cittadinanza alla quale avrebbero diritto *iure sanguinis*, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita *ex art.* 1, lett a), legge n. 91/92. L'autorità consolare è competente in ordine all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge nelle differenti ipotesi previste dal comma 2 dell'art 16 DPR n. 572/1993 (regolamento di esecuzione della legge n. 91/92) (artt. 2 commi 2 e 3, 3 comma 4, 4 comma 1 lett. c, 4 comma 2, 11, 13 comma 1 lett. c e d, 14 e 17 L. n. 91/92), in tutte le altre ipotesi, tra le quali quella che qui ci occupa, competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il Ministero dell'Interno al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 DPR cit.).

Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e vada accolta.

Ed, invero, attraverso la documentazione versata in atti gli attori hanno dato prova della linea di discendenza come riportata nell'atto di citazione.

Infatti, [redacted] nata in Uruguay il [redacted] e [redacted] nata in Uruguay il [redacted] sono tutti discendenti di [redacted] cittadina italiana, nata [redacted] in [redacted] (SA), la quale ha trasmesso la cittadinanza italiana a suo figlio [redacted] il quale l'ha trasmessa a sua figlia [redacted] odierna attrice, la quale l'ha trasmessa a sua figlia [redacted] anch'essa odierna attrice.

Ripercorrendo la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza, il Collegio osserva che all'epoca del matrimonio celebrato il [redacted] tra [redacted] cittadina italiana per nascita, e [redacted] cittadino uruguayano, vigeva l'art.10 comma 3 della legge 13 giugno 1912 che prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia, con la sentenza 9 aprile 1975 n. 87 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma poiché in contrasto con gli art. 3 e 29 della Costituzione, in quanto la stessa prevedeva



che la perdita della cittadinanza italiana avvenisse automaticamente al fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa avesse manifestato una volontà contraria, sottoponendo la perdita della cittadinanza ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito e, pertanto, estraneo a quello italiano.

In altre parole, la norma in questione, espressione della concezione imperante nel 1912 della donna come giuridicamente inferiore all'uomo, contrasta con i principi della Costituzione che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di sesso ed ordinano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, da un lato, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna contraria all'art. 3 della Costituzione, dall'altro, non giovando all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi essendo ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto.

Inoltre, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 n°1 della legge n. 555 del 1912, sempre per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. La norma, infatti, con il prevedere l'acquisto, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia.

In particolare la Corte Costituzionale ha affermato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza e che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.

Orbene, sulla base delle suddette pronunce, sostanzialmente recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato previsto il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero ed il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre.

Il Collegio ritiene che tali pronunce siano applicabili anche nel caso di specie in cui i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per coniugio con un cittadino straniero e la conseguente impossibilità di trasmetterla ai figli sono avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009



La Suprema Corte ha affermato che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto l'illegittima privazione determinata dalla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 della Costituzione.

La Suprema Corte ha affermato, infatti, che *“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n°87 del 1975 e n°30 del 1983 deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n°555 del 1912 che sia stata di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio di incostituzionalità secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto solo su rapporti e situazioni non ancora esaurite non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia così come anche nella legislazione previgente. Perciò correttamente si afferma che lo stato cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona con caratteri di absolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”* (Cass SSUU n° 4466/2009)

La Corte di Cassazione ha, infatti, mutato il precedente orientamento secondo il quale in caso di c.d. “incostituzionalità sopravvenuta” e cioè di dichiarazione di incostituzionalità di una norma antecedente all'entrata in vigore della Costituzione e riguardante circostanze verificatesi sotto la vigenza della normativa dichiarata incostituzionale, la stessa può esplicare i propri effetti solo se tale norma regoli un rapporto controverso e quindi ancora pendente, non potendo mai riguardare situazioni giuridiche già definite, proprio perché la norma illegittima non potrebbe più incidere su tali situazioni. La Suprema Corte aveva affermato, infatti, che *“gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/75, la quale ha dichiarato*



*l'illegittimità del precetto di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, per il suo contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva che la cittadina italiana, perdesse, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza italiana per il solo fatto di essersi sposata con uno straniero la cui cittadinanza le si comunicasse in virtù del solo matrimonio, non possano retroagire oltre la data dell' 1 gennaio 1948, con la ulteriore conseguenza per cui, in caso di un matrimonio stipulato avanti l'1 gennaio 1948, la perdita della cittadinanza italiana debba intendersi - di per sé - validamente verificatasi" (Cass., SS.UU. n.º. 12062/1998).*

Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.

Una diversa interpretazione determinerebbe la lesione del diritto della donna ad essere trattata non diversamente dall'uomo, diritto che la Carta Costituzionale "riconosce" e "non attribuisce", anche in riferimento al ruolo dei coniugi nella famiglia.

Inoltre, non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.

Al contrario, appare oggi palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto come si evince dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile 2002 e dalla L. n. 91 del 1992.

In applicazione del suddetto principio, *"riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria".*

Ciò indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975 (dichiarazione avanti all'autorità della donna che vuole riacquisire la cittadinanza italiana persa per effetto della l. 555/1912), la quale ha natura meramente dichiarativa e non certo costitutiva dello status.

Orbene, il Collegio ritiene dover aderire a quest'ultima interpretazione, più attenta al rispetto del principio di non discriminazione di genere e alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

D'altronde, sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può

non incidere immediatamente e in via "automatica" sulla situazione di fatto, o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli attori e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di una donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.

Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.

Pertanto, in forza dei principi affermati dalle sentenze sopra menzionate e del loro effetto dalla data in vigore dalla nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli discendenti di madre cittadina nati prima dell'1 gennaio 1948.

Deve quindi ritenersi che gli attori abbiano regolarmente acquisito la cittadinanza italiana in quanto discendenti in linea retta da un cittadino italiano che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Pertanto, la domanda avanzata dagli attori deve essere accolta dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani.

Sussistono giustificati motivi per dichiarare le spese irripetibili stante la mancata costituzione del Ministero;

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che

██████████ nata a ██████████ in Uruguay il ██████████  
██████████ nata a ██████████ Uruguay il ██████████  
██████████  
sono cittadini italiani;

ordina all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

dichiara irripetibili le spese di lite .

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12.7.2019

Il Giudice estensore

dott.ssa  Cristina Cambi

Il Presidente

dott.  Vincenzo Vitalone

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, li 23 SET. 2019

